

A cura di **Anna De Rosa**

L'Agenda

del mese di aprile 2018

UN'INTEGRAZIONE DELLA RIFORMA DEI PORTI

Decreto integrativo D.Lgs. 13/12/2017, n. 232 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.33 del 9/02/2018

Questo decreto integra e modifica il sistema di «riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali». In materia era stato riformato il numero delle Autorità portuali che da 24 era stato ridotto a 15, definite Autorità di sistema portuale (ADSP). Dal 24 febbraio scorso è in vigore il nuovo provvedimento che prevede alcune importanti novità. Vediamole in dettaglio.

▪ **Piani regolatori dei porti.** Viene introdotto un nuovo sistema per l'adozione dei piani regolatori dei porti, cominciando dalla ripianificazione di quelli compresi nelle circoscrizioni territoriali delle ADSP. Il piano regolatore del sistema portuale risulta dunque così composto:

- un documento strategico relativo a tutti i porti del sistema e contenente gli obiettivi di sviluppo, i contenuti di pianificazione, le aree di destinazione e i collegamenti infrastrutturali;

- specifici piani regolatori in riferimento ai singoli scali.

▪ **Poteri del Presidente ADSP e del direttore del Mare.** Il decreto amplia i poteri del Presidente dell'ADSP. Nel nuovo assetto,

il presidente insedia e convoca l'organismo di partenariato della risorsa Mare, dopo aver provveduto alla nomina dei componenti designati dalle associazioni di categoria; inoltre modifica la com-

posizione del Comitato di gestione dell'Autorità portuale, tra i cui membri rientra anche il Direttore marittimo in cui ha sede l'ADSP. Quest'ultimo designa il rappresentante dell'Autorità marittima competente.

SOMMARIO

- Un'integrazione della riforma dei porti
- Notifica via PEC delle sanzioni per contravvenzioni
- Congedo obbligatorio e facoltativo per i padri lavoratori
- Contributo AGSCOM
- Limitazioni transito in Tirolo
- Esoneri contributivi per i giovani
- Motorizzazione su doppia CQC, rinnovo e scadenza

SENTENZE

- Corte Costituzionale: «I costi minimi sono legittimi»
- Confisca delle merci per trasporto abusivo
- TAR Piemonte: «L'autotrasporto non deve pagare contributi all'ART»
- L'alterazione del tachigrafo secondo la Suprema Corte
- Legittimità dell'azione diretta nell'autotrasporto

▪ **Divieti.** il decreto vieta a tutti coloro che rivestono incarichi di componente di organo di indirizzo politico, anche a livello regionale o locale, di diventare membri dei comitati. Il mancato rispetto di questo divieto comporta la decadenza dalla carica.

▪ **Regolamento Sportello Unico e Piano organico.** Entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto, il Presidente dell'ADSP deve adottare il Regolamento per l'operatività dello Sportello Unico Amministrativo e il Piano dell'organico del lavoro portuale.

NOTIFICA VIA PEC DELLE SANZIONI PER CONTRAVVENZIONI Circolare Ministero Interno 20/02/2018

Con questa circolare, il ministero dell'Interno ha fornito alcuni chiarimenti sulla notifica via PEC delle sanzioni amministrative comminate per le violazioni al Codice della Strada, come introdotta dal D.M. 18 dicembre 2017. Vediamo i principali punti della nuova disciplina sulla notifica via PEC:

▪ **Ambito di applicazione oggettiva.** La circolare estende l'ambito di applicazione della notifica, anzitutto chiarendo che possono

essere notificati via PEC:

i verbali emessi per violazioni di norme del C.d.S.;

iverbali per violazioni in materia di cronotachigrafo (L. n. 727/1978), in quanto espressamente richiamato dal C.d.S.;

le sanzioni amministrative accessorie, se siano parte integrante del verbale di contestazione della violazione;

tutti i verbali di contestazione relativi a sanzioni amministrative, le ordinanze di ingiunzione dell'autorità amministrativa ed ogni altra comunicazione relativa a qualsiasi procedimento amministrativo', conformemente al Codice per l'Amministrazione Digitale (CAD).

• **Ambito di applicazione soggettivo**

Conformemente al Codice per l'Amministrazione Digitale (CAD) e ai decreti attuativi dello stesso, è obbligatoria la notifica telematica via PEC dei verbali per violazione del C.d.S. al trasgressore, che sia in possesso ovviamente di una casella di posta elettronica certificata. Se non è stato possibile identificare chi ha commesso l'infrazione, la notifica verrà fatta al proprietario o ad altro soggetto solidalmente obbligato che abbia comunicato un valido indirizzo PEC all'organo di controllo o un domicilio digitale ai sensi del CAD. Il domicilio digitale è oggi obbligatorio anche per i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese. L'autorità competente all'accertamento della violazione o che ha redatto il verbale, pertanto, ha l'onere di verificare l'esistenza di un valido indirizzo PEC ricercandolo nei pubblici elenchi, e in mancanza di riscontro può procedere alla

notifica secondo le forme ordinarie previste dal Codice della Strada in forma cartacea e con oneri e spese di notifica a carico del destinatario. Tuttavia ad oggi, permane la validità ed efficacia delle notifiche eseguite secondo la procedura ordinaria (via posta o a mezzo messo comunale) anche senza previo tentativo di notifica a mezzo PEC. Il destinatario potrà in tal caso chiedere la restituzione delle spese di notifica addebitategli con il verbale di contestazione. Per le persone fisiche, non essendoci ancora un pubblico elenco dei domicili digitali, le notifiche continuano ad essere fatte secondo la procedura ordinaria, sempreché l'interessato non abbia fornito l'indirizzo PEC o il domicilio digitale, in occasione della contestazione immediata dell'infrazione.

• **Modalità di notifica a mezzo PEC**

La circolare dispone in dettaglio le modalità per l'invio della PEC: l'organo accertatore ricerca gli indirizzi PEC del trasgressore o dell'obbligato in solido; il messaggio inviato con PEC nell'oggetto deve indicare la dicitura «atto amministrativo relativo ad una sanzione amministrativa prevista dal codice della strada», numero e data del verbale. Il verbale di contestazione deve essere firmato digitalmente e allegato alla PEC, unitamente alla relazione di notifica e ad ogni altra comunicazione o informazione utile al destinatario per impugnare l'atto amministrativo.

• **Termini di notifica**

Il termine di notifica del verbale è di 90 giorni come previsto dall'art. 201 C.d.S., il verbale si considera spedito, per gli organi

di polizia stradale, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione, mentre viene ritenuto notificato al destinatario nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio PEC. Quest'ultima, in particolare, fa piena prova dell'avvenuta notifica, a prescindere dal fatto che il destinatario abbia effettivamente letto il contenuto del messaggio. Dalla data della ricevuta, pertanto, decorrono i termini per il pagamento o per il ricorso.

CONGEDO OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO PER I PADRI LAVORATORI INPS.

Messaggio n. 894 del 27/02/2018

L'INPS, con questo messaggio, ha dato precisazioni sul congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti e sul ripristino del congedo facoltativo (previsto dalla legge Fornero), per le nascite, per le adozioni e per gli affidamenti avvenuti nell'anno solare 2018.

La legge di bilancio 2017, infatti, ha stabilito che le disposizioni relative al congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente si applichino alle nascite e alle adozioni/affidamenti avvenuti nel 2017 e nel 2018, con alcune differenze tra le due annualità.

• **Anno 2018.** Per l'anno 2018 la durata del congedo obbligatorio per il padre è stata aumentata a quattro giorni, da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita del figlio o dall'ingresso in famiglia o in Italia del minore in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale.

• **Anno 2017.** Per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nell'anno 2017, i padri lavoratori

novità normative

dipendenti hanno diritto a due soli giorni di congedo obbligatorio, anche se ricadenti nei primi mesi dell'anno 2018.

- **Domande.** Sono tenuti a presentare domanda di congedo all'Istituto soltanto i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall'INPS, mentre, nel caso in cui le indennità siano anticipate dal datore di lavoro, i lavoratori devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro l'utilizzo del congedo, senza necessità di presentare domanda all'Istituto. Il datore di lavoro deve poi comunicare all'INPS le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso Uniemens.

La legge di Bilancio 2017 ha inoltre ripristinato, per il 2018, la possibilità per il padre lavoratore dipendente di fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante alla madre.

CONTRIBUTO AGCOM

AGCOM.Delibera n. 61/18/CONS

Con questa delibera, l'AGCOM ha fornito le modalità per l'invio del modello di calcolo del contributo 2018 da parte delle aziende titolari di licenze e autorizzazioni postali, nonché per il versamento del contributo pari all'1,4 per mille sui ricavi per servizi postali del 2016. Il modello è da inviare entro il 20 aprile, tramite il Portale dell'Unioncamere www.impresainungiorno.gov.it, accedendo con la Carta Nazionale dei Servizi e creando un profilo personale. Il mancato invio è soggetto a sanzioni da 1.000 a 150.000 euro.

LIMITAZIONI

CIRCOLAZIONE IN TIROLO

AGCOM.Delibera n. 61/18/CONS

Il Governo del Tirolo ha comunicato il calendario delle giornate durante le quali sarà applicato il cosiddetto «sistema di dosaggio» sui veicoli pesanti provenienti dalla Germania in transito sull'autostrada dell'Inntal - asse del Brennero - e diretti a sud. Il dosaggio dei veicoli pesanti - attuato a Kufstein Nord - ammette fino a un massimo di 300 unità/ora in alcune date nelle quali il traffico veicolare è risultato più intenso dall'esame dei dati statistici e per le quali la misura è ritenuta necessaria per ridurre l'inquinamento. Queste le date:

- martedì 3 aprile
- giovedì 5 aprile
- giovedì 26 aprile
- lunedì 30 aprile
- mercoledì 2 maggio
- lunedì 7 maggio
- martedì 8 maggio
- venerdì 11 maggio
- martedì 22 maggio
- mercoledì 23 maggio
- giovedì 24 maggio
- lunedì 28 maggio
- martedì 29 maggio
- mercoledì 30 maggio
- venerdì 1 giugno
- lunedì 2 luglio
- lunedì 9 luglio
- lunedì 16 luglio
- lunedì 30 luglio
- lunedì 30 luglio
- lunedì 30 luglio
- giovedì 16 agosto
- sabato 27 ottobre
- venerdì 23 novembre
- lunedì 5 novembre

ESONERI CONTRIBUTIVI PER I GIOVANI INPS.

Circolare n. 40 del 2/03/2018

L'INPS, con questa circolare, ha fornito istruzioni operative e conta-

bili relativamente all'esonero contributivo per le nuove assunzioni di giovani con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Vediamo sinteticamente i punti principali.

- **Ambito di applicazione.** La legge di bilancio 2018, ha infatti introdotto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti effettuate a partire dal 1° gennaio 2018. Tale normativa opera per le assunzioni riguardanti i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri e ne possono fruire tutti i datori di lavoro privati. Restano esclusi dal beneficio, come espressamente previsto dalla legge di Bilancio, i rapporti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico, in relazione ai quali già si prevede l'applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.
- **Presupposti.** L'esonero contributivo spetta nel caso in cui l'assunzione con contratto di lavoro subordinato riguardi soggetti che non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con lo stesso datore o con altro datore di lavoro nel corso dell'intera vita lavorativa. Per le sole assunzioni effettuate nel corso dell'anno 2018, la norma prevede che il limite di età del soggetto possa arrivare fino ai trentacinque anni.
- **Misura del beneficio.** La misura del beneficio è pari al 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua,

da riparametrare e applicare su base mensile. L'esonero è inoltre elevato nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL, per trentasei mesi a partire dalla data di assunzione e sempre nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile, nelle ipotesi in cui le assunzioni a tempo indeterminato riguardino giovani che, nei sei mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

- **Durata.** La durata del beneficio è pari a 36 mesi decorrenti dalla data di assunzione. Lo stesso beneficio può essere riconosciuto se il lavoratore sia mantenuto in servizio, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, al termine del periodo di apprendistato. Unica condizione prevista è che, al momento del mantenimento in servizio, il prestatore di lavoro non abbia compiuto il trentesimo anno di età. In questo caso il beneficio copre un periodo massimo di dodici mesi.
- **Beneficio con conguaglio.** La circolare specifica che l'agevolazione può essere fruita mediante conguaglio operato sulle denunce contributive a partire da mese di competenza marzo 2018. I datori di lavoro che abbiano già provveduto alle assunzioni, per il recupero dell'esonero relativo a periodi arretrati eventualmen-

te spettanti, riferiti al periodo compreso tra gennaio e febbraio 2018, potranno utilizzare i flussi UniEmens dei mesi di competenza marzo, aprile e maggio 2018.

MOTORIZZAZIONE SU DOPPIA CQC, RINNOVO E SCADENZA

Direzione generale della Motorizzazione, circolare 5/03/2018

Con questa nota, la Motorizzazione ha semplificato le operazioni di rinnovo e di frequenza dei corsi obbligatori, per coloro che hanno doppia CQC, sia per merci che per persone.

La frequenza di un corso di formazione periodica di un settore, consente al titolare di rinnovare anche l'altra, malgrado il corso seguito si sia svolto prima del limite minimo stabilito per la formazione periodica prevista per l'altra categoria di CQC. Infatti la Carta di Qualificazione del Conducente va rinnovata ogni cinque anni e richiede la frequentazione di un corso di formazione periodica di 35 ore, presso organismi formativi autorizzati. I corsi vanno frequentati in tempi precisi: tre anni e sei mesi prima della scadenza della CQC. Ad esempio se si ha la CQC trasporto merci in scadenza il 9 settembre 2021 si può iniziare a frequentare i corsi dal 9 marzo 2018; se si ha la CQC persone, in scadenza il 9 settembre 2020, invece, si possono frequentare corsi già dal 9 marzo 2017. Con le nuove disposizioni se un autista dispone di entrambe le CQC (persone e merci), viene superata la disciplina per il rinnovo (relativa all'art. 13, comma 2, D.M. 20 settembre 2013) che consente di fatto di frequentare solo un corso di formazione periodica e di non frequentare il corso per l'altra. Se poi la CQC persone -per tornare all'esempio -scade prima

rispetto a quella merci, si finisce per frequentare solo i corsi per le CQC persone. Il problema finora è stato che se un autista aveva iniziato, per esempio, a frequentare il corso dopo il 9 marzo 2017 per rinnovare la CQC persone, quindi prima rispetto alla CQC merci (in scadenza l'anno dopo), si ritrovava a frequentare un corso prima dei 3 anni e 6 mesi precedenti alla scadenza, richiesti della legge. Ecco perché la circolare del 5 marzo della Motorizzazione per risolvere la questione introduce due elementi importanti:

- 1) conferma la possibilità di frequentare un solo corso per rinnovare due CQC e aggiunge che tale frequenza sarà valida anche se la seconda CQC di fatto non è ancora in scadenza;
- 2) a prescindere dalla data di frequenza del corso, il nuovo periodo quinquennale di validità delle due CQC decorre dalla data di presentazione dell'istanza di rinnovo all'Ufficio Motorizzazione Civile.

SENTENZE

CORTE COSTITUZIONALE: «I COSTI MINIMI SONO LEGITTIMI»

Corte Costituzionale, sentenza n. 47 del 2/03/2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale

La Corte Costituzionale in una recente sentenza ha riconosciuto che i costi minimi della sicurezza, sono pienamente legittimi e conformi al dettato della Costituzione. Per giungere a questa conclusione la Corte ha valutato che «i costi minimi determinati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti costituiscono, nel disegno del legislatore, un limite al di sotto del quale potrebbero venire compro-

delle novità normative

messi i livelli di sicurezza nella circolazione stradale, in virtù di uno sfruttamento eccessivo delle risorse umane e materiali da parte delle imprese di trasporto». Aggiunge la Corte, che è chiaro che la sicurezza stradale trovi maggior tutela nelle disposizioni in materia di circolazione e nelle relative sanzioni, ma ciò non esclude che il legislatore possa perseguire tale obiettivo anche «attraverso un sistema tariffario che eviti un'attività d'impresa che potrebbe portare all'adozione di comportamenti poco compatibili con la sicurezza stradale». La disciplina in materia (art. 83-bis del d.l. n. 112 del 2008): prevede «corrispettivi minimi basati su costi incomprimibili ed essenziali» e quindi «lascia alle parti una maggiore autonomia negoziale rispetto alle tariffe a forcella», ponendo delle limitazioni «all'iniziativa economica privata che appaiono ragionevoli e proporzionate e compatibili con i principi costituzionali».

CONFISCA DELLE MERCI PER TRASPORTO ABUSIVO

Corte di Cassazione, ordinanza n°4866 del 1/03/2018

La Corte di Cassazione ha di recente affermato che: «La confisca di merce per trasporto abusivo scatta solo se il proprietario non ne era all'oscuro».

Nei casi di trasporto abusivo di merce, di norma, al vettore vengono applicate, oltre alle sanzioni amministrative previste dalla legge 298/1974, anche la sanzione accessoria della confisca della merce (ex art. 7 comma 2 del decreto legislativo 286/2005). Con questa recente pronuncia la Cassazione ritiene che la sanzione accessoria della confisca non vada applicata quando il proprietario della merce non risulti responsabile, almeno in

modo colposo, delle trattative che hanno portato all'affidamento del carico al trasportatore privo di autorizzazioni. Nel caso di specie la confisca era scattata su merce oggetto di trasporto internazionale, effettuato da un vettore albanese munito di licenza contraffatta, al quale aveva richiesto il servizio di trasporto una società albanese, controllata da una società italiana che di fatto risultava proprietaria della merce stessa. La Cassazione ha sottolineato che tra i criteri di delega previsti dall'art. 2, al comma 2, lett. b.3 della Legge 32/2005 figura proprio la «responsabilità soggettiva del vettore ai sensi della normativa vigente e, ove accertata, del committente, del caricatore e del proprietario delle merci». E di conseguenza se deve esserci responsabilità soggettiva, deve esserci anche dolo o almeno colpa dell'interessato. Ma se questi è del tutto estraneo, non può essere ingiustamente ritenuto responsabile e dunque sanzionato dalla legge.

TAR PIEMONTE: «L'AUTOTRASPORTO NON DEVE PAGARE CONTRIBUTI ALL'ART»

Il Tar del Piemonte ha annullato le delibere dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) relative al contributo 2015 e 2016 nella parte in cui hanno inserito tra i soggetti tenuti al pagamento le attività di trasporto merci su strada e di logistica.

Alla base della decisione dei giudici amministrativi la mancanza assoluta di un atto regolatorio dell'ART che abbia come destinatario della regolazione le imprese del settore autotrasporto e logistica. Il caso di specie partiva dalla pretesa avanzata dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), che pretendeva il pagamento dei contribu-

ti anche dalle aziende di trasporto merci malgrado di fatto non avesse esercitato nel settore funzioni specifiche. Una serie di aziende e di associazioni di settore avevano presentato ricorso alla giustizia amministrativa per chiedere l'annullamento della pretesa e il Tar ha accolto l'istanza di annullamento. Lo scorso anno la Corte Costituzionale si era già pronunciata sulla questione (sentenza n. 69/2017) affermando che debbono essere escluse dal contributo le imprese che svolgono attività rispetto alle quali l'ART non ha concretamente esercitato alcuna funzione. E quella sentenza insieme a questa importante pronuncia del TAR Piemonte, dovrebbe convincere l'Authority a non richiedere più i contributi al settore non solo per il 2015 e il 2016, ma anche per il 2017 e 2018 anni per i quali le stesse associazioni hanno presentato ulteriore ricorso amministrativo.

L'ALTERAZIONE DEL TACHIGRAFO SECONDO LA SUPREMA CORTE

Corte di Cassazione, sentenza sezione I, 19/01/2018, n. 2200

Con una recente sentenza la Corte di Cassazione ha affermato che: «L'alterazione del tachigrafo è un reato se lo commette il datore di lavoro, ma non l'autista»

Il conducente di un veicolo pesante che circola con tachigrafo manomesso non commette un'infrazione penale, ma è punibile soltanto con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 179 co.2 del Codice della strada. Lo stabilisce la Corte, in controtendenza rispetto a precedenti orientamenti in cui aveva sempre interpretato la manomissione del tachigrafo come un reato previsto dall'art. 437 del codice penale, che prevede più in

UET
VI

panoramica delle

condo i giudici, è pensata per attività produttive o comunitive di impresa. Precisa ancora la Corte, «tale aspetto pone in rilievo in modo del tutto diverso la condizione del “datore di lavoro” che imponga la manomissione degli strumenti di controllo rispetto a quella del conducente del mezzo».

Nel caso del datore di lavoro che realizza o imponga l'alterazione di un apparecchio finalizzato a prevenire gli infortuni, si configura quindi il reato di cui all'art. 437 cod. pen, in quanto ci si trova di fronte a un caso tipico di «rimozione» (da intendersi come l'attività con cui si evita il funzionamento dell'apparecchio). Quindi in questo caso è già soltanto che sia avvenuta la rimozione a far scattare il reato, a prescindere dal fatto che il veicolo circoli o meno.

Nel caso in cui invece la “rimozione” l'abbia compiuta il conducente che sta nello stesso momento utilizzando il veicolo, allora – dice la Cassazione – «la previsione dell'art. 179 del codice della strada incorpora tutte le caratteristiche obiettive del fatto (ossia il circolare con un veicolo munito di cronotachigrafo alterato)». Ecco perché nel caso del conducente alla guida del veicolo con strumento alterato, l'unica norma che si possa applicare è il codice della strada. E continuando nel ragionamento la Suprema Corte afferma espressamente che vada esclusa l'applicabilità della fattispecie penale, specificando che «l'avvenuta applicazione dell'articolo 179 del Codice della Strada nella specifica ipotesi di compor-

generale l'alterazione di tutti gli strumenti in grado di garantire la salvaguardia della sicurezza sul lavoro. Con questa recente pronuncia, la Corte fa una netta distinzione tra i casi in cui a manomettere il tachigrafo sia un datore di lavoro-soggetto quindi che non guida poi il veicolo con strumento alterato- da quello in cui l'alterazione sia stata posta in essere dallo stesso conducente che si trovi poi al volante del mezzo. Il caso al vaglio dei giudici riguardava l'autista di un auto-articolato, accusato del reato di rimozione di cautele contro infortuni sul lavoro, per avere alterato (il 9 aprile 2015) il funzionamento del tachigrafo digitale esistente sul mezzo di trasporto, tramite una calamita. Il Tribunale di Cremona aveva assolto l'autista dal reato dell'art 437 del codice penale, ma il pubblico ministero aveva presentato ricorso in Cassazione. Sulla questione centrale di quale norma vada applicata all'alterazione del tachigrafo, cioè se quella penale dell'art 437 o quella dell'art. 179 del codice della strada, la Cassazione ha ritenuto che la norma dell'art. 437 cod.pen. sia di maggiore «ampiezza» rispetto a quella del codice della strada, in quanto «include come destinatari, essenzialmente, tutti i soggetti su cui gravi un obbligo di prevenire – tramite impianti, apparecchi o segnali – disastri o infortuni sul lavoro» la norma penale cioè, tutela la pubblica incolumità con riferimento all'ambiente di lavoro, imponendo di adottare strumenti preventivi circa il rischio di infortuni e dunque, se-

La vostra carta carburante con la rete di assistenza più estesa di tutto il settore.

Oltre 60.000 punti di accettazione in tutta Europa.
DKV il sistema più semplice ed efficiente per risparmiare sui costi del carburante.

Chiamaci subito +39 02 74201511 o visita il nostro sito web dkv-euroservice.com

più di
43.000
stazioni di servizio



You drive, we care.



tamento posto in essere dal conducente di un mezzo, che abbia posto in essere l'alterazione del cronotachigrafo, esclude la concorrente applicazione al medesimo soggetto della previsione incriminatrice di cui all'art. 437 cod.pen». E quindi nel caso in questione il ricorso del pubblico ministero va respinto e l'autista va sanzionato ai sensi del codice della strada, ma non incriminato penalmente.


LEGITTIMITÀ DELL'AZIONE DIRETTA NELL'AUTOTRASPORTO

Corte Costituzionale, ordinanza n. 37, depositata il 23/02/2018

Con questa pronuncia, la Corte Costituzionale ha affermato espressamente che: «L'azione diretta nell'autotrasporto resta legittima». La Corte Costituzio-

nale, ha infatti dichiarato la manifesta inammissibilità della questione posta dal Tribunale di Grosseto nel giugno 2016. La questione riguardava sostanzialmente la sollevata presunta illegittimità dell'articolo che ha introdotto nel nostro ordinamento l'istituto dell'azione diretta, in quanto inserito in un decreto del governo soltanto in sede di conversione in legge in parlamento e attinente a una questione estranea al contenuto del decreto stesso relativo al trasporto pubblico via mare con le isole. Con questa ordinanza la Corte costituzionale ha invece ritenuto infondata la questione di legittimità e ha salvaguardato la norma per cui tutti i giudizi pendenti in materia non vengono intaccati e l'azione diretta per l'autotrasporto resta utilizzabile anche per il futuro.

ANDAMENTO PETROLIO BRENT A 3 MESI



PREZZI EXTRARETE



tendenza

	NORD		CENTRO		SUD E ISOLE	
	min	max	min	max	min	max
GASOLIO EURO/000L	1040	1054	1042	1062	1046	1070

Fare rifornimento, pagare i pedaggi e...altri servizi? Giocati la carta vincente e richiedi la DKV CARD!

Con DKV Euro Service al tuo fianco puoi:

- » fare rifornimento senza utilizzo del denaro contante in oltre 60.000 punti di accettazione in tutta Europa e circa 6.000 stazioni in Italia
- » pagare i pedaggi autostradali, trafori, ponti, traghetti, anticipo contanti, assistenza 24h e molti altri servizi
- » scaricare gratuitamente DKV APP per smartphone e tablet e trovare tutte le stazioni convenzionate DKV
- » DKV il sistema più semplice ed efficiente per risparmiare sui costi del carburante

Chiamaci subito +39 02 74201511 o visita il nostro sito web dkv-euroservice.com

Available on the

GET IT ON

Download on the

DKV

You drive, we care.

COSTI DI GESTIONE

CASSONATO

Trattore + semirimorchio P.T.T. 44 t, prezzo di acquisto € 130.000; consumo 2,9 km/litro.

Km/ Anno	Costi di Gestione (€/km)								Totale	Costi personale (€/km)		Totale
	Ammorta- mento	Gasolio (+IVA)	Lubrificanti	Pneumatici	Manuten- zione	Collaudi/ tassa di possesso	Assicura- zioni	Autostrade		Autista	Straord Trasf.	
40.000	0,6500	0,3850	0,0250	0,0820	0,0480	0,0210	0,3030	0,1250	1,6390	0,9570	0,2250	2,8210
60.000	0,4330	0,3850	0,0250	0,0820	0,0320	0,0140	0,2020	0,1250	1,2980	0,6380	0,1500	2,0860
80.000	0,3250	0,3850	0,0250	0,0820	0,0240	0,0110	0,1520	0,1250	1,1290	0,4790	0,1130	1,7210
100.000	0,2600	0,38540	0,0250	0,0820	0,0190	0,0080	0,1210	0,1250	1,0250	0,3830	0,0900	1,4980

CISTERNATO

Trattore + semirimorchio P.T.T. 44 T, prezzo di acquisto € 192.000; consumo 3,1 km/litro.

Km/ Anno	Costi di Gestione (€/km)								Totale	Costi personale (€/km)		Totale
	Ammorta- mento	Gasolio (+IVA)	Lubrificanti	Pneumatici	Manuten- zione	Collaudi/ tassa di possesso	Assicura- zioni	Autostrade		Autista	Straord Trasf.	
40.000	0,8000	0,3640	0,0250	0,0820	0,0720	0,0590	0,3880	0,1340	1,9240	1,1140	0,2250	3,2630
60.000	0,5330	0,3640	0,0250	0,08270	0,0480	0,0390	0,2580	0,1340	1,4830	0,7430	0,1500	2,3760
80.000	0,4000	0,3640	0,0250	0,08270	0,0360	0,0290	0,1940	0,1340	1,2640	0,5570	0,1130	1,9340
100.000	0,3200	0,3640	0,0250	0,0820	0,0290	0,0240	0,1550	0,1340	1,1330	0,4460	0,0900	1,6690

Fonte: Ufficio Studi Federtrasporti


FEBBRAIO 2018

Il mese di riferimento ha registrato un repentino calo del costo del gasolio, registrato sia in termini assoluti che ponderati, anche se la fine del mese ha presentato nuovi segnali di possibile futuro incremento. Si sottolinea il già annunciato aumento del costo del lavoro determinato dalla piena efficacia del nuovo CCNL di settore e, come conseguenza, dal pagamento della prima tranche di aumento previsto. Relativamente alla tassa di circolazione non sono indicati aumenti in quanto non presenti nella regione presa a riferimento (Emilia Romagna). Le altre voci di costo continuano a presentarsi stabili.

L'AGENDA DEL MESE SI STACCA, SI PIEGA, SI LEGGE E SI CONSERVA



1. STACCA



2. PIEGA



3. TAGLIA



4. LEGGI



5. CONSERVA